



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 maggio 2024
(OR. en)

9481/1/24
REV 1
PV CONS 20
AGRI 387
PECHE 168

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
29 aprile 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 9060/24.

2. Approvazione dei punti "A"

a) **Elenco non legislativo** 9061/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'allegato come pure nell'addendum.

b) **Elenco legislativo** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 9062/24

Agricoltura

1. **Direttiva che modifica varie "direttive sulla colazione"**  8836/24
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal CSA del 22.4.2024 PE-CONS 25/24
AGRI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, TFUE).

Mercato interno e industria

2. **Direttiva sui termini per l'adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi**  8828/24
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 26.4.2024 PE-CONS 28/24
DRS

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione dell'Ungheria, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 50, paragrafo 1, TFUE).

Telecomunicazioni

3. **Regolamento sull'infrastruttura Gigabit**  9077/24
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 26.4.2024
PE-CONS 55/24
TELECOM

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Giustizia e affari interni

4. **Regolamento che modifica il regolamento provvisorio (UE) 2021/1232 relativo agli abusi sessuali online sui minori**  8880/24
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 24.4.2024
PE-CONS 52/24
JAI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 16, paragrafo 2, e articolo 114, paragrafo 1, TFUE).

Economia e finanza

5. **Regolamento relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale**  8967/24 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 26.4.2024
PE-CONS 51/24
ECOFIN

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione del Belgio, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 121, paragrafo 6, TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

6. **Regolamento per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi**  8687/24
Adozione
approvato dal Coreper, parte prima, del 26.4.2024
6919/24
ECOFIN

Il Consiglio ha adottato il regolamento del Consiglio, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 6919/24 (base giuridica: articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, TFUE).

AGRICOLTURA

Attività non legislative

3. Risposte rapide e strutturali all'attuale situazione di crisi nel settore agricolo: seguito delle tabelle di marcia
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione
Scambio di opinioni 9197/24
4. Questioni agricole relative al commercio
Informazioni fornite dalla Commissione
Scambio di opinioni 9285/24
5. Relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione nell'ambito della PAC
Informazioni fornite dalla Commissione
Scambio di opinioni 9087/24

Varie

6. Agricoltura

- a) Aumento degli aiuti di Stato "de minimis" nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura
Informazioni fornite dalla delegazione tedesca, a nome delle delegazioni tedesca, austriaca, bulgara, cipriota, croata, estone, francese, ungherese, lettone, lussemburghese, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena 9320/24
- b) **La bioeconomia deve essere al centro del prossimo programma di lavoro della Commissione europea** 2 9098/1/24 REV 1
Informazioni fornite dalla delegazione finlandese, a nome delle delegazioni austriaca, finlandese, slovena e svedese, con il sostegno delle delegazioni bulgara, estone, ungherese, irlandese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, rumena, slovacca e ceca

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Finlandia, a nome di Austria, Finlandia, Slovenia e Svezia, con il sostegno di Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia, sul ruolo della bioeconomia forestale sostenibile. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate da altre delegazioni in materia, nonché dell'intervento della Commissione.

Pesca

- c) **Problemi nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento sul controllo della pesca per quanto riguarda il margine di tolleranza autorizzato nella pesca pelagica**

 9251/24

Informazioni fornite dalle delegazioni lettone e lituana

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Lettonia e dalla Lituania sui problemi nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento sul controllo della pesca per quanto riguarda il margine di tolleranza autorizzato nella pesca pelagica, nonché delle osservazioni formulate da altre delegazioni e dalla Commissione.

-
-  Prima lettura
 -  Punto basato su una proposta della Commissione
 -  Procedura legislativa speciale
 -  Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-

Dichiarazioni relative al punto "A" non legislativo di cui al documento 9061/24

Punto 12
dell'elenco dei
punti "A":

Organismo etico interistituzionale
Approvazione

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"1. Le procedure interne del Consiglio relative alla nomina del rappresentante del Consiglio nell'organismo interistituzionale per le norme etiche, come pure le posizioni che saranno espresse da tale rappresentante, garantiranno la piena e costruttiva partecipazione del Consiglio all'esercizio dei compiti dell'organismo, tenendo debitamente conto del fatto che i rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale abilitati a impegnare il rispettivo governo e ad esercitare il diritto di voto sono vincolati solo dalle rispettive norme nazionali sul comportamento etico e non dalle norme etiche che saranno elaborate dall'organismo.

2. Il Consiglio sarà rappresentato nell'organismo dalla presidenza del Consiglio. Il supplente sarà un rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio¹.

3. Il rappresentante del Consiglio e il suo supplente nell'organismo saranno assistiti dal segretariato generale del Consiglio."

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"Il Consiglio accoglie con favore la conclusione dell'accordo che istituisce un organismo interistituzionale per le norme etiche ("organismo"), che contribuirà a promuovere una cultura comune dell'etica e della trasparenza, in particolare elaborando norme minime comuni di condotta per i membri delle istituzioni e degli organi consultivi di cui all'articolo 13 TUE e favorendo lo scambio delle migliori pratiche in materia.

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, TUE, il Consiglio è composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitati a impegnare il rispettivo governo e ad esercitare il diritto di voto. Detti rappresentanti sono soggetti alle rispettive norme nazionali sul comportamento etico, anche nell'esercizio delle loro funzioni di membro o presidenza del Consiglio, e non possono pertanto essere soggetti alle norme etiche che saranno elaborate dall'organismo.

¹ L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio recita: *"Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, e le sue competenze e la sua responsabilità politica generale, la presidenza semestrale è assistita in tutti i suoi compiti, sulla base del programma di diciotto mesi o in virtù di modalità alternative tra essi convenute, dagli altri membri del gruppo predeterminato di tre Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4. È inoltre assistita, se del caso, dal rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest'ultimo, o un membro del gruppo summenzionato, su richiesta o su disposizione della presidenza, la sostituisce ove necessario, la solleva, se del caso, da taluni compiti e garantisce la continuità dei lavori del Consiglio."*

Il Consiglio ribadisce il suo forte impegno a favore del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4 del trattato sull'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Consiglio sottolinea che i cittadini dell'Unione devono poter confidare nel fatto che chiunque eserciti un mandato in un'istituzione o in un organo consultivo dell'Unione sia vincolato da solide norme sul comportamento etico in tutte le sue funzioni nell'Unione europea. A tal fine l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, anche nella sua funzione di presidente del Consiglio "Affari esteri", figura tra i membri delle parti quali definiti all'articolo 2 dell'accordo.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio è impegnato a partecipare pienamente alle deliberazioni e alle decisioni che saranno adottate dall'organismo e a contribuire in maniera costruttiva alla definizione di norme minime comuni, tenendo debitamente conto delle specificità del Consiglio e dei vincoli giuridici derivanti dai trattati. Il Consiglio ribadisce che le proprie procedure interne garantiranno l'adeguata rappresentanza e partecipazione del Consiglio all'organismo."

Dichiarazioni relative al punto "A" legislativo di cui al documento 9062/24

Punto 5 dell'elenco dei punti "A":

Regolamento relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DEL BELGIO

- "1. Nelle diverse fasi dei negoziati relativi alla riforma del quadro di governance economica, le autorità belghe non sono state in grado di definire una posizione nazionale.
2. Malgrado l'assenza di una posizione nazionale, il Belgio ha svolto in modo costruttivo il suo ruolo di presidente del Consiglio dell'Unione europea.
3. Prima dell'adozione definitiva degli atti legislativi, le autorità belghe si sono nuovamente consultate. Da tale consultazione è emerso che il Belgio, in mancanza di una posizione definitiva, non esprimerà né la sua approvazione né la sua opposizione riguardo all'adozione del pacchetto legislativo."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria prende atto dell'accordo raggiunto tra la presidenza e il Parlamento europeo sul testo del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (2023/0138 (COD)).

Riteniamo tuttavia giuridicamente ingiustificati il riferimento al "quadro di convergenza sociale" di cui al considerando 8 e il riferimento al "quadro per individuare i rischi per la convergenza sociale" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b). Appare evidente che la formulazione del testo principale si riferisce al quadro di convergenza sociale, che al momento non costituisce uno strumento analitico approvato e non ha un inquadramento giuridico. Qualsiasi riferimento ad esso contenuto in un regolamento pregiudica in modo inappropriato le future decisioni del Consiglio."